

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Sanatoria extraUE: più tempo per la presentazione delle domande se si è versato il contributo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che per effetto delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 109/2012, attuativo della direttiva, **l'apparato sanzionatorio penale delle assunzioni di stranieri irregolari è stato notevolmente inasprito: viene introdotta, tra le altre cose, una circostanza aggravante speciale** che prevede l'aumento della pena da un terzo fino alla metà in alcuni casi di particolare gravità, come l'impiego di minori extracomunitari irregolari. È stata concessa, però, una sanatoria che permette ai datori di lavoro di **sottrarsi all'addebito di sanzioni penali** (che arrivano fino all'arresto da 6 mesi a tre anni). In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti ad **effettuare il versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro tramite "F24 Versamenti con elementi identificativi"**, e **regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore attraverso il pagamento di premi e contributi per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi**. La procedura di emersione, come è noto, è terminata lo scorso 15 ottobre con lo spirare dei termini previsti per il pagamento del contributo forfettario e la presentazione della domanda. Il Ministero dell'Interno, però, ha constatato che **in riferimento ad alcuni casi, il pagamento del contributo non è stato accompagnato dalla presentazione dell'istanza di emersione: con la circolare n. 7529 del 04.12.2012 il Ministero dell'Interno ha concesso – solo in riferimento a tale particolare ipotesi di "procedura avviata ma incompleta" – la possibilità di procedere all'emersione del lavoratore irregolare presentando istanza entro il prossimo 31.01.2013.**

Premessa

Con la [circolare n. 7529 del 04.12.2012](#) il Ministero dell'Interno ha reso nota la **riapertura dei termini per l'emersione dei lavoratori irregolari extraUE prevista dal D.Lgs. n. 109/2012.**

Dato che sono stati **riscontrati casi di procedure avviate ma mai concluse** (nel dettaglio, è stata avviata la procedura con il versamento del contributo forfettario ma non è mai stata presentata l'istanza di emersione), il Ministero ha ritenuto di **concedere la possibilità a tali soggetti** (e solo a tali soggetti) **per provvedere al completamento della procedura con l'invio dell'istanza di emersione.** Nonostante il termine ordinario della sanatoria sia stato **concluso lo scorso 15.10.2012**, tali soggetti **potranno provvedere all'invio dell'istanza fino al prossimo 31.01.2013.**

Al fine di consentire l'accesso ai servizi necessario per l'invio della domanda il Ministero ha previsto la possibilità di accedere al portale per l'emersione indicando per mail dell'utente il codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro e come password il numero del documento identificativo del lavoratore presente sul modello F24.

Sanatoria e riforma dell'apparato sanzionatorio

La sanatoria è stata **introdotta in un contesto in cui si prevedeva** - nel caso di ricorso da parte del datore di lavoro di manodopera irregolare - un **rilevante inasprimento delle sanzioni penali.** **Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 109/2012**, infatti, vengono **introdotte nel D.Lgs. n. 286/98 e D.Lgs. n. 231/2001 le seguenti modifiche:**

LE MODIFICHE ALL'APPARATO SANZIONATORIO

Modifiche al D.Lgs. n. 286/98	<p>Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la <u>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato</u> (articolo 22 comma 12 D.Lgs. n. 286/1998).</p> <p>Le pene per il fatto previsto dal comma 12, ovvero l'assunzione di stranieri non in regola, sono <u>aumentate da un terzo alla metà:</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;➤ se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;➤ se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (articolo 22 comma 12 bis D.Lgs. n. 286/1998).
--------------------------------------	--

Modifiche D.Lgs. 231/2001	al n.	Il legislatore, inoltre, ha introdotto l'articolo 25 duodecies al D.Lgs. n. 231/2001 collegando, alla commissione del delitto previsto dal nuovo comma 12 bis dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 286/1998 la <u>responsabilità amministrativa da reato dell'ente</u> . Con l'entrata in vigore delle disposizioni in commento, quindi, il datore di lavoro verrà punito ai sensi della disciplina penale sopra riportata, mentre l'ente sarà autonomamente soggetto ad una sanzione da 100 a 200 quote (¹), con un massimale di 150.000 euro.
----------------------------------	--------------	--

Assieme all'introduzione di tali disposizioni (penalmente più gravose per il datore di lavoro) da parte del D.Lgs. n. 109/2012, **il legislatore ha concesso un termine per sanare le irregolarità: proponendo apposita domanda e versando contributi ed imposte dovute in riferimento al rapporto intrattenuto con lo straniero irregolare, il datore di lavoro può scongiurare** (con il pagamento di imposte e contributi sulla retribuzione versata per un periodo minimo di 6 mesi e il pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro) **l'addebito di responsabilità penali.**

Ci limitiamo in questa sede a ricordare le **caratteristiche principali della sanatoria** in parola, precisando che **il termine della proposizione delle domande è già terminato lo scorso 15.10.2012.**

SANATORIA	
Chi riguarda	I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione sono i datori di lavoro, anche domestico e agricolo: → italiani → comunitari → extracomunitari titolari di regolare carta di soggiorno ex art. 9 del DLgs. 25.7.1998 n. 286; che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi (e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), lavoratori stranieri presenti sul territorio italiano in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011.
Quali rapporti riguarda	Lavoro subordinato a tempo pieno determinato o indeterminato, rapporti di lavoro domestico, anche a tempo parziale ma con orario di almeno 20 ore settimanali.
Adempimenti	Secondo le previsioni dell'art. 5 del DLgs. n. 109/2012, prima di poter inviare

¹ Il valore di una quota varia da 258 a 1.549 euro a seconda delle condizioni economiche dell'ente.

	la dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare è necessario effettuare il pagamento di un apposito contributo forfetario del valore di 1.000 euro .
	La regolarizzazione delle somme arretrate, dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore.
	In ambito contributivo , il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino a quella di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi .
	La regolarizzazione a fini fiscali , afferente alle ritenute effettuate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro (o comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi) è attestabile con autocertificazione del datore di lavoro . A tal proposito, il datore di lavoro era tenuto a versare le ritenute fiscali entro il 16 novembre 2012 .

Circolare n. 7529/2012: proroga del termine

Con la circolare n. 7529/2012 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni, innanzitutto, in relazione alle **procedure di emersione avviate ma non concluse**. Sono stati segnalati al Ministero casi in cui risultano regolarmente effettuati entro il 15 ottobre 2012 i **pagamenti del contributo forfetario di 1.000 Euro attraverso il modello "F24" e non risultano poi inviate al sistema informatico del Ministero dell'Interno** - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - **le correlate domande**.

Secondo le istruzioni del Ministero, **gli utenti che hanno versato il contributo forfetario ed intendono completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda, possono accedere, a partire dalle ore otto del 10 dicembre 2012**, direttamente al sistema di inoltro telematico utilizzando l'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it> senza necessità di registrarsi.

L'utente, per l'accesso al servizio, deve utilizzare le seguenti credenziali:

CREDENZIALI PER L'ACCESSO AL SISTEMA	
Mail utente	Codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro riportato sul modello F24.
Password	Il numero del documento identificativo del lavoratore, presente sullo stesso modello.
OSSERVA	

I dati di accesso devono essere **corrispondenti esattamente a quelli presenti sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento.**

Una volta avuto accesso al sistema di inoltro telematico, **gli utenti hanno a disposizione per la compilazione i due modelli EM-DOM ed EM-SUB tra i quali scegliere.**

Il Ministero concede la possibilità di provvedere all'invio "*straordinario*" delle istanze **fino al prossimo 31.01.2013.**

Chiarimenti sull'interruzione del nuovo rapporto

Con la circolare **n. 7529 del 04.12.2012** sono state fornite alcune **precisazioni in relazione all'interruzione del rapporto di lavoro.** Secondo le istruzioni del Ministero, nel caso di **avvio della procedura di emersione e interruzione del rapporto:**

- ➔ il datore di lavoro è tenuto a **completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, manifestata con il versamento del contributo forfettario di 1000 euro** e con la **presentazione della dichiarazione di emersione**, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo all'obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione, così come indicato all'articolo 6 del decreto 29 agosto 2012
- ➔ **soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti** di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente **porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.**

Nel caso in cui **il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico il datore di lavoro deve darne comunicazione allo stesso e alla sede locale dell'INPS.** Tale interruzione potrà **determinarsi a causa di forza maggiore sopravvenuta, ad es. il decesso della persona da assistere e per il lavoro subordinato la cessazione di azienda.**

OSSERVA

In tal caso sarà consentito, al momento della convocazione, il **subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o dell'azienda subentrante, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma.** Qualora il predetto subentro **non sia possibile**, al lavoratore **verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.**

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa per altri motivi, **il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione dovrà comunque presentarsi insieme al lavoratore il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico, al fine di:**

- **formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro**, specificando i motivi che ne hanno causato l'interruzione;
- **sottoscrivere**, contestualmente al lavoratore straniero, il **contratto di soggiorno**, per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore.

OSSERVA

Solo a seguito di tale adempimento **si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi prevista dalla norma.**

Viene precisato, infine, quanto segue:

- nell'ipotesi sopra indicata, **ai lavoratori interessati sarà consentito, quindi, di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;**
- **nel caso in cui**, a seguito della convocazione, **soltanto il datore di lavoro si rechi regolarmente presso lo Sportello Unico, si procederà comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi** a carico dello stesso ex art. 5, comma 10, D.Lgs. n. 109/2012;
- nelle more della definizione della procedura di emersione, **i lavoratori stranieri non possono in ogni caso essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione.**

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia **disconoscere l'istanza stessa, sarà tenuto ad effettuare la denuncia di furto di identità presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e presentarla presso lo Sportello Unico.** Conseguentemente lo Sportello Unico potrà procedere alla chiusura della domanda stessa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO